



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI INTERNI ALLA SEDE MUNICIPALE PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE/FREDDE PER ANNI TRE (RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI TRE). C.I.G. Z0B232C51F

Articolo 1. Oggetto e finalità del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione a titolo oneroso di spazi all'interno della sede del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) per l'esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei dipendenti comunali e utenti, mediante l'installazione di n. 2 distributori automatici in due distinti spazi individuati al piano terra della sede municipale di via Torino 95. L'assegnazione degli spazi di cui all'elenco che segue, verrà aggiudicata sulla base del maggior canone di concessione annuale offerto rispetto al canone posto a base di gara.

È vietata la sub concessione o il subappalto del servizio.

Le norme del presente capitolato disciplinano l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde/fredde con pagamento in denaro e/o strumenti elettronici (chiavetta/card magnetica ricaricabile) da assegnare in dotazione a chi ne faccia richiesta, dietro versamento cauzionale.

Articolo 2. Presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nella lettera di invito, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente il concessionario nei confronti del Comune.

Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

Articolo 3. Spazi assegnati in concessione

L'Amministrazione assegnerà in concessione gli spazi previsti per lo svolgimento di detta attività all'interno della propria sede istituzionale per l'installazione di n. 2 distributori (1 per l'erogazione di bevande calde, 1 per bevande fredde). Per *distributore* si intende ogni apparecchiatura dotata di proprio e autonomo sistema di allaccio elettrico e provvisto di serbatoio di ricarica dell'acqua: non è previsto un allaccio alla rete idrica.

L'Ente si riserva in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, la modifica di detti spazi.

Articolo 4. Durata del contratto

La concessione, avrà durata di anni tre con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero di consegna anticipata del servizio. Il concessionario si obbliga a installare apparecchiature a norma di legge e prive di alterazioni sollevando l'Amministrazione comunale da eventuali danni a cose o persone causate dalle apparecchiature stesse.

Il Comune si riserva la facoltà, con preavviso al concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di prorogare il contratto finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento della nuova concessione, o per una diversa soluzione gestionale dello stesso. E' previsto il rinnovo espresso della concessione per ulteriori anni tre alle medesime condizioni del contratto originario.

Il concessionario è vincolato ad accettare l'eventuale proroga alle medesime condizioni e prezzi di contratto. Il concessionario assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

L'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio e la somministrazione di bevande sono a completo carico dell'impresa.

Alla scadenza della concessione l'impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei distributori e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Articolo 5. Valore del contratto e ammontare del canone

Il valore della concessione, ai fini del versamento cauzionale, è valutato per l'intero periodo (tre anni rinnovabili di altri tre) in complessivi € 5.040,00 (oltre IVA). Per la concessione degli spazi dovrà essere corrisposto all'Amministrazione un canone di concessione annuo risultante dall'offerta proposta e superiore al canone annuo posto a base di gara pari a € 120,00. Il servizio non prevede il sostenimento di oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Il canone dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno: per l'anno 2018 il canone dovrà essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento definitiva.

Articolo 6. Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal contratto, di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il concessionario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto. La cauzione sarà svincolata solo con il pagamento di tutte le spettanze dovute al Comune. La cauzione ha durata pari a quella del contratto ed è presentata in originale al Comune prima della sottoscrizione del contratto.

Il Comune ha facoltà di chiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni: il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Articolo 7. Criterio di affidamento

L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante offerta in aumento sull'importo del canone posto a base di gara. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

Articolo 8. Caratteristiche minime essenziali dei distributori

I distributori dovranno essere:

- conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia;
- dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- dotati di serbatoio interno per l'acqua, in quanto non è previsto l'allaccio diretto alla rete idrica per l'erogazione di bevande calde;
- predisposti per il funzionamento con monete di diversa pezzatura (con inserimento minimo di monete da 0,05 cent.) e supporto elettronico ricaricabile che dovrà essere consegnato in comodato d'uso gratuito al personale dipendente del Comune di Sant'Antonino di Susa, dietro richiesta;
- dotati di rendi resto;
- di nuova fabbricazione, di ultima generazione e funzionali;
- di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire la massima igiene dei prodotti distribuiti;
- dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ciascun prodotto offerto;
- dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di sistemi di verifica di erogazione atti a trattenere l'importo solo in caso di effettiva erogazione della tipologia di prodotto prescelta;
- a basso consumo energetico e con classe energetica certificata.

Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione ed il collaudo dei distributori negli spazi assegnati. L'installazione dovrà essere effettuata a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

Il concessionario si impegna a sostituire i distributori dietro motivata e giustificata richiesta dell'Amministrazione, anche ad esito dei controlli di qualità del servizio.

In ogni caso, i distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno obsoleti tecnologicamente dovranno essere sostituiti da altri in linea con quanto offerto sul mercato.

Al termine del contratto, il concessionario si impegna a rimuovere le proprie installazioni e a provvedere ai necessari adempimenti e ripristini entro 30 gg dalla richiesta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9. Caratteristiche minime essenziali dei prodotti da erogare

Il concessionario si impegna a fornire le seguenti linee di prodotti:

- bevande fredde (acqua minerale, bibite, the e succhi di frutta);
- bevande calde (caffè, the, latte, cioccolato, cappuccino, orzo);

I suddetti prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicati.

I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità e presentare le caratteristiche qualitative minime previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il concessionario si obbliga, inoltre:

- a stoccare e conservare i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e, in ogni caso, alla normativa vigente in materia;
- per i prodotti che debbono essere conservati a freddo, a stoccare e trasportare tali prodotti assicurando in modo rigoroso la catena del freddo;
- a garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione.

I prodotti risultati non idonei a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione nel corso della concessione dovranno essere sostituiti, con spese a carico del concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio all'Amministrazione ed all'utenza, ferma restando l'applicazione delle penali contrattuali del caso o, in caso di violazioni gravi e ripetute, la risoluzione del contratto.

Bevande calde

Caffè espresso lungo e corto: dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione;

caffè espresso macchiato: dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione e di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione;

caffè decaffeinato espresso lungo e corto: dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione;

caffè e cappuccino decaffeinati: grammatura minima caffè g. 1,5, latte g 9;

latte: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione;

cappuccino: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione;

bevanda al cioccolato: almeno g. 21 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione;

the al limone: almeno 12 g di the in polvere cad. erogazione;

Sono accettate anche erogazioni ulteriori combinate: cappuccino + cioccolata, cioccolata + latte etc.

Bevande fredde

acqua minerale naturale e frizzante da l 0,50

bibite in lattina da 33 cl

succhi frutta, the e drink – pack: almeno da ml 200.

Articolo 10. Determinazione dei prezzi

I prezzi al pubblico delle bevande sono indicati nel seguente listino:

- caffè espresso macinato corto/lungo € 0,35 - 0,40
- caffè espresso macinato macchiato € 0,35 - 0,40
- caffè decaffeinato liofilizzato corto/lungo € 0,40 - 0,45
- latte solubile € 0,40 - 0,50
- cappuccino solubile € 0,40 - 0,50
- cioccolato solubile € 0,40 - 0,50
- the al limone solubile € 0,40 - 0,50
- cappuccino decaffeinato € 0,40 - 0,50
- cappuccino con cioccolata € 0,40 - 0,50
- cioccolata con latte € 0,40 - 0,50
- cappuccino con caffè macinato € 0,40 - 0,50
- acqua minerale oligominerale naturale e frizzante Pet/500 € 0,45 0,50
- bibite in lattina da 330 ml 0,65 € 0,70
- bevande in tetrapak da 200 ml € 0,50 0,60

I prezzi dei prodotti forniti non potranno superare quelli rispettivamente indicati a fianco di ciascuno descritto riferiti al pagamento con dispositivo (chiavetta magnetica ricaricabile etc.) o in moneta.

La distribuzione di prodotti non compresi nella tabella dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, che è tenuto a valutare anche il prezzo di vendita.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate.

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il concessionario potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico.

Il concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà presentare all’ente una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta.

Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sempre che tali variazioni siano superiori a € 0,05.

La distribuzione di strumenti elettronici (chiavetta magnetica ricaricabile etc) per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione fissata ad un massimo di € 5,00 è a totale cura dell'impresa, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Il concessionario si impegna a restituire la cauzione al momento della restituzione degli strumenti elettronici.

Articolo 11. Obblighi, oneri e responsabilità

I distributori automatici per la somministrazione di bevande ed altri generi di conforto, dovranno essere forniti e installati entro 15 giorniconsecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di consegna in via d'urgenza, muniti di marcatura CE e predisposti sia per pagamento in denaro sia con strumenti elettronici (chiavetta magnetica ricaricabile etc.) che garantiscano l'erogazione del resto, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le apparecchiature dovranno essere sistemate nei luoghi indicati dall'Amministrazione stessa e dalla planimetria allegata.

Il concessionario:

- deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio per la categoria inerente l'attività oggetto della presente concessione;
- dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;
- dovrà garantire la costante pulizia e igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
- dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- comunicare alle autorità competenti l'installazione dei distributori automatici;
- collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei- in prossimità delle aree ristoro per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione della moneta o del credito indebitamente trattenuti;
- dovrà impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale regolarmente assunto, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici, adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente servizio, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro e agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

- dovrà adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà inoltre:

- effettuare a propria cura e spese l'installazione dei distributori negli spazi dati in concessione utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nella sede comunale e collegandoli agli allacciamenti già in essere;
- stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza, con primaria compagnia assicuratrice, per Responsabilità Civile generale per eventuali danni provocati a terzi, compreso il Comune di Sant'Antonino di Susa ed i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori, con un massimale non inferiore ad € 200.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita, da esibire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, ovvero 10 giorni prima della stipula del contratto.

In particolare la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso il Comune di Sant'Antonino di Susa e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

- stipulare a garanzia degli obblighi contrattuali una garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato, secondo le specifiche dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell'importo contrattuale risultante dall'offerta formulata) per tutta la durata del contratto;
- essere in regola con il DURC;
- assumere a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio: pertanto, l'interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale è sollevata, con la stipula del contratto, da qualsiasi danno che l'utilizzo dei distributori possa arrecare a terzi, in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del concessionario.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di ordinare la rimozione, lo spostamento, la sostituzione degli apparecchi, con spese a carico del concessionario, nel caso di frequenti difetti di funzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni o intralci alla normale attività, per ragioni igienico sanitarie o per qualsiasi altra causa connessa alle esigenze organizzative e funzionali del servizio.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa si impegna ad assicurare la regolare erogazione dell'energia elettrica per il funzionamento dei distributori, i cui costi sono a carico del Comune.

Articolo 12. Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Amministrazione.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve applicare sul distributore automatico apposita etichetta contenente i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi due giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche. La mancata sostituzione sarà causa di risoluzione del contratto.

Articolo 13. Norme per le apparecchiature

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione delle bevande mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, 7 giorni su 7.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

Il concessionario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare, che dovranno essere conformi alla normativa vigente (marchio CE) debitamente certificati. La mancanza di certificazione sarà motivo di revoca della concessione e si procederà alla stipula con il concorrente secondo in graduatoria.

Articolo 14. Tutela dei lavoratori

Il concessionario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune di Sant'Antonino di Susa che di terzi in dipendenza di colpe nell'esecuzione del servizio.

Inoltre, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sulla prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente bando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria.

Il concessionario è tenuto a osservare le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Articolo 15. Inadempienze contrattuali e sanzioni

Il ritardato intervento di ripristino e/o sostituzione oltre il termine di cui all'art. 12 del presente capitolato comporta l'applicazione di una penale pari ad € 50,00. Ove il ritardo superi i 30 giorni l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'accertamento della mancata pulizia di un distributore comporta l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni evento riscontrato. Il concessionario è tenuto a provvedervi entro le ore 10:00 del giorno successivo: per ogni giorno di ritardo si applica una penale di € 50,00. Ove il ritardo superi i 10 giorni l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La concessione potrà inoltre essere revocata per il mancato pagamento del canone di concessione o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 16. Subappalto e divieto di cessione del contratto

È fatto divieto al concessionario di cedere a terzi in tutto o in parte il servizio. La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

Articolo 17. Stato dei luoghi

Il Comune di Sant'Antonino di Susa mette a disposizione gli spazi ed i locali oggetto della presente concessione nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

Articolo 18. Requisiti di partecipazione alla gara

Alla gara possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto della presente concessione. I soggetti giuridici che intendono partecipare dovranno presentare una documentazione a corredo dell'offerta economica, in lingua italiana, che dovrà:

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti:
 - requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016;
 - requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della concessione (settore somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici);
 - requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016: idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito;
 - requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016:
 - elenco dei principali servizi di somministrazione bevande e alimenti mediante distributori automatici realizzati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, prestati a favore di enti pubblici o privati, da cui risulti di aver ricevuto in affidamento e gestito una media annuale di almeno 3 distributori automatici. Tale elenco dovrà recare l'indicazione, per tutte le attività svolte, dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati, la natura delle prestazioni effettuate, le sedi di effettivo svolgimento e la durata dell'affidamento;
 - (se presente) copia della documentazione attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme: ISO 9001:UNI EN ISO 9001:2008; Certificazione TQS Vending (Top qualità standard);ISO 14000.

Quanto ad altri requisiti:

1. di accettare espressamente ed in modo integrale ed incondizionato e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal presente capitolato;
2. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri;
4. di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni provenienti dal Comune di Sant'Antonino di Susa al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato;
5. di fornire l'indicazione del domicilio fiscale e della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza.

È fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Non possono partecipare concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Articolo 19. Modalità di redazione dell'offerta economica.

1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana su carta resa legale, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) il canone concessorio annuo offerto, espresso in cifre e lettere e non inferiore all'importo a base d'asta di € 120,00 (IVA esclusa) annui, a pena di esclusione;
- b) la percentuale espressa in cifre e lettere in aumento applicata sull'importo a base d'asta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora a suo insindacabile giudizio nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e comunque inadatta a soddisfare le esigenze dell'Ente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Articolo 20. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

I concorrenti che intendono partecipare dovranno far pervenire al Comune di Sant'Antonino di Susa - Ufficio Protocollo - via Torino, 95 - 10050 Sant'Antonino di Susa (TO) (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30) entro e non oltre il termine perentorio delle **ore del**, a mezzo di:

- a) servizio postale (raccomandata A/R);
- b) proprio incaricato a mano;
- c) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere).

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire chiusa, firmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e dovrà recare al proprio esterno l'intestazione del mittente e, sul frontespizio, la seguente dicitura: "*Affidamento in concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande fredde e calde*" **NON APRIRE**".

Il plico dovrà riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente, comprensiva di numero telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale, l'oggetto della concessione.

Il plico, a sua volta, dovrà contenere al proprio interno due distinte buste, recanti all'esterno, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta a) *documentazione amministrativa*; Busta b) *offerta economica*

Busta "A" domanda e documentazione amministrativa

La busta "A" dovrà essere adeguatamente chiusa e sigillata. La busta dovrà recare la dicitura "*Documentazione amministrativa*", il nominativo del mittente, l'oggetto della concessione e l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art. 18 del presente capitolato, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito;
 - b) (se presente) copia della documentazione attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme: - ISO 9001:UNI EN ISO 9001:2008; - Certificazione TQS Vending (Top qualità standard); - ISO 14000;
 - c) elenco dei principali servizi di somministrazione bevande e alimenti mediante distributori automatici realizzati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, prestati a favore di enti pubblici o privati, da cui risulti di aver ricevuto in affidamento e gestito una media annuale di almeno 3 distributori automatici. L'elenco dovrà recare

l'indicazione, per tutte le attività svolte, dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati, la natura delle prestazioni effettuate, le sedi di effettivo svolgimento e la durata dell'affidamento;

d) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Busta "B" offerta economica

La busta, adeguatamente sigillata, dovrà recare il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante e dovrà riportare la dicitura "*Offerta economica*", il nominativo del mittente e l'oggetto della concessione. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta secondo lo schema di offerta economica Allegato 2.

L'apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica il giorno **alle ore** presso la Sala consiliare del Comune.

Articolo 21. Controversie

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'impresa durante l'esecuzione del contratto si possono applicare gli art. 206 (Accordo bonario) e 208 (Transazione) del D.Lgs.50/2016; in alternativa tali controversie sono devolute al giudice competente a seconda di quanto stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22. Accesso agli atti e ai documenti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura, compresi quelli presentati dai concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs.50/2016 e della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale dott.ssa Ilaria Gavaini.

Articolo 23. Tassa di registro e spese contrattuali

Il contratto è stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso: in tale evenienza le spese inerenti bolli ed imposta di registro saranno a totale carico della parte che ne richiederà la registrazione. Ai fini fiscali la concessione oggetto del presente contratto è soggetta a IVA.

Articolo 24. Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3.

Articolo 25. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Il Comune informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Articolo 26. Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n.50/2016.